

IMPOSTE SUL REDDITO

I nuovi criteri identificativi delle società finanziarie

di Fabio Landuzzi

L'entrata in vigore del **D.Lgs. 142/2018** e in particolare l'introduzione nel **Tuir** del **nuovo articolo 162-bis** ha portato all'attenzione gli effetti determinati dalla "nuova" definizione dei soggetti che svolgono **un'attività "finanziaria"** che, come noto, si è sostanzialmente sostituita nella identificazione di **quattro diverse categorie**. Molti aspetti di maggiore e più comune interesse derivanti da questa norma sono trattati nella **Circolare n. 16 del 24.07.2019 di Assonime**.

Particolare attenzione viene qui posta ad alcuni spunti interessanti relativi alle **società di partecipazione non finanziaria** (le c.d. **holding industriali**) ed ai **soggetti ad esse assimilati** che svolgono le attività elencate all'[articolo 3, comma 2, D.M. 53/2015](#), quindi **non nei confronti del pubblico**.

In primo luogo, Assonime prende atto che l'aver ridotto il **test di prevalenza** della componente finanziaria dell'attività svolta dalla società al solo **lato patrimoniale**, escludendo anche quello reddituale, e ad **un solo bilancio** (quello dell'ultimo esercizio chiuso), ha senza dubbio l'effetto di causare il rischio di una **maggior frequenza di cambiamento** della qualifica della società, il che non è affatto secondario in termini di **impatto amministrativo** e anche di **disciplina fiscale**, aumentando i costi ed i **rischi di errore**.

A questo proposito, **dubbi** emergono proprio con riferimento all'individuazione dell'**esercizio in cui la società** che supera il test di prevalenza **si qualifica** come "**di partecipazione non finanziaria**".

I commi 2 e 3 dell'[articolo 162-bis](#) fanno riferimento ai dati "**del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**"; l'interpretazione più convincente secondo Assonime è che il test operi, per così dire, **a posteriori e autonomamente per ciascun esercizio**.

Perciò, esemplificando, e traendo spunto anche da una risposta resa dall'Amministrazione ad Assoholding, per stabilire **se una società è holding industriale per il 2018**, si dovrebbe **applicare il test di prevalenza sui dati del bilancio 2018**, e non su quelli del bilancio 2017.

In altre parole, il riferimento al bilancio approvato per "l'ultimo esercizio chiuso" andrebbe riferito al **bilancio d'esercizio approvato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi**; tuttavia, Assonime sottolinea come l'importanza della questione meriti **un chiarimento da parte dell'Amministrazione**.

Un **ulteriore aspetto** interessante evidenziato dalla **circolare** in commento attiene al caso della

società che, pur qualificandosi come di **partecipazione non finanziaria** per via del superamento del test patrimoniale, presenta un conto economico con ricavi per oltre 2/3 rappresentati da **canoni di locazione di immobili**.

In sostanza, una **società holding** ma con chiara anima di **immobiliare di gestione**.

Qui il tema che si presenta è di natura fiscale e riguarda la **deduzione degli interessi passivi**, ossia se in questa particolare fattispecie può trovare comunque disapplicazione la disciplina dell'[articolo 96 Tuir](#) in forza della **speciale normativa di cui all'articolo 1, comma 36, L. 244/2007**.

La disamina compiuta da Assonime conclude **favorevolmente** all'esonero in oggetto, sulla base di argomentazioni sistematiche tecnicamente convincenti.

Quanto al **perimetro soggettivo**, particolare *focus* viene posto sulla norma ([articolo 162-bis, comma 1, n. 2, lett. c, Tuir](#)) che **assimila alle holding di partecipazione non finanziaria** i soggetti che svolgono talune **attività di natura finanziaria** ([articolo 3 D.M. 53/2015](#)).

Dopo aver trattato diversi casi, la circolare compie una considerazione finale di carattere più generale e volta a voler fornire una **chiave applicativa** della norma più **aderente alla sua ratio**, e quindi sclevra dal rischio di un **eccessivo formalismo**.

Il tema della “assimilazione”, infatti, potrebbe portare a qualificare al pari delle società di partecipazione non finanziaria quelle imprese che svolgono **attività commerciale** e che magari solo incidentalmente potrebbero trovarsi ad avere una **prevalenza della componente patrimoniale finanziaria** (ad esempio, per via di **finanziamenti erogati infragruppo**); secondo Assonime, sarebbe invece preferibile che la qualificazione finanziaria si collegasse, in ogni caso, alla **natura esclusiva o prevalente dell'attività finanziaria**, ed alla sua **significatività**, onde evitare un allargamento della platea dei soggetti assunti tale natura ma ben **al di fuori dello spirito della norma**.

Anche per questo aspetto, per la sua rilevanza, viene **sollecitato un chiarimento**, che sarebbe forse meritevole anche di una precisazione normativa.

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: INQUADRAMENTO TEORICO E SUGGERIMENTI PRATICI PER LA SUA REDAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)